

REGOLAMENTO AIGA SEZIONE DI SALERNO

PARTE PRIMA

costituzione, scopi, patrimonio e soci

ART. 1 COSTITUZIONE

- 1. È costituita, dal 1979, la sezione di Salerno dell'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, in breve AIGA, aderente all'AIJA (Association Internazionale des Jeunes Avocats) con sede presso il palazzo di Giustizia del Tribunale circondariale di Salerno.
- 2. Il presente regolamento disciplina l'attività di sezione e rinvia, per quanto qui non previsto, alle norme dello Statuto Nazionale dell'Associazione alla cui osservanza sono tenuti tutti i soci.
- 3. In caso di contrasto insanabile tra le norme del presente regolamento e quelle dello Statuto prevalgono quest'ultime.

ART. 2 SCOPI ED ATTIVITÀ

1. Gli scopi e l'attività della sezione sono indicati nell'art.2 dello Statuto dell'Associazione.

ART. 3 PATRIMONIO

- 1. Il patrimonio della sezione è costituito dalle quote versate dai soci, dai contributi devoluti da terzi ed accettati dal Consiglio Direttivo della Sezione, dei beni acquisiti nonché da ogni altra sopravvenienza attiva.
- 2. La Sezione ha la propria autonomia e responsabilità patrimoniale.

ART. 4 SOCI E QUOTE

1. L'Associazione si compone di soci fondatori, effettivi, onorari e benemeriti. Sono fondatori i soci intervenuti nell'atto costitutivo delle Sezione ed effettivi quelli che si iscrivono all'Associazione. Il Consiglio Direttivo della Sezione (in breve CDS) può proporre al Congresso di deliberare la iscrizione, quale socio d'onore, di quelle persone o Enti che si siano distinte per una proficua attività in favore degli scopi dell'Associazione e, quale socio benemerito, di quelle persone o Enti che versino alla Sezione una speciale quota annuale di iscrizione. Solo i soci effettivi hanno l'elettorato attivo e passivo previo versamento della quota annuale di iscrizione ce, invece, non è dovuta dai soci d'onore.



- 2. Possono iscriversi all'Associazione tutti gli avvocati ed i praticanti avvocati che non abbiano superato il 45° anno si età, siano liberamente esercenti a tempo pieno ed iscritti presso il Registro dei praticanti ovvero l'Albo degli avvocati del Tribunale di Salerno. Il numero dei soci della sezione è illimitato. L'aspirante associato acquisisce la qualità di membro effettivo dell'associazione non prima della deliberazione di ammissione adottata dal CDS.
- 3. La domanda di ammissione va rivolta in forma scritta, con allegato versamento della prima quota annuale, al CDS che delibera entro la prima seduta utile. In caso di rigetto, l'aspirante può inoltrare la domanda al Consiglio Direttivo Nazionale che decide con delibera impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia.
- 4. L'iscrizione comporta il pagamento di una quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di mancato pagamento della quota annuale, il Presidente invita il socio moroso ad ottemperare a tale obbligo entro 30 giorni con avvertenza che in caso contrario il CDS ne delibererà la decadenza in caso di mera inottemperanza, ovvero la cancellazione in caso di esplicito rifiuto. Per ogni biennio, il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) stabilisce la quota per ciascun iscritto che le Sezione devono versare alla Tesoreria Nazionale, contestualmente alla comunicazione dell'elenco degli iscritti e, comunque, inderogabilmente entro il 31 luglio di ogni anno.
- 5. La qualità di socio si perde per decadenza, per cancellazione, entrambe deliberate dal CDS, ovvero per espulsione conseguente a procedimento disciplinare, nonché per dimissioni o per raggiunti limiti di età. In quest'ultimo caso il socio che rivesta una carica nell'Associazione la conserva sino al 31 Dicembre dell'anno solare successivo all'ultimo Congresso ordinario. Il socio decaduto o cancellato per morosità che intenda iscriversi nuovamente all'associazione dovrà provvedere alla purgazione della morosità pregressa per poter essere riscritto, rimettendo la quota dell'anno di competenza e di quello precedente.
- 6. Il CDS può deliberare l'espulsione del socio che tenga un comportamento contrario alle norme del presente Statuto o agli scopi dell'Associazione o comunque all'etica professionale. Il socio espulso, a differenza di quello decaduto non può essere riammesso se non previa delibera unanime del CDN su parere del CDS e del Collegio dei Probi Viri di Sezione. Sia la delibera di decadenza che quella di espulsione sono impugnabili in primo grado innanzi al Collegio dei Probi Viri di Sezione, con facoltà per il soggetto espulso o dichiarato decaduto di proporre ulteriore impugnativa anche al Collegio di garanzia.

PARTE SECONDA

Organi, funzioni ed adempimenti

ART. 5 ORGANIGRAMMA DELLA SEZIONE

La struttura della Sezione comprende:

- 1) il Presidente;
- 2) il CDS;



- 3) la Conferenza locale degli iscritti alla Sezione ed eletti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi;
- la Consulta dei Presidenti della Sezione;
- 5) l'assemblea dei soci;
- 6) il Collegio dei probi viri della Sezione;
- 7) la Consulta dei Praticanti.

ART. 6 PRESIDENTE ED UFFICIO DI PRESIDENZA

- 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione; presiede e convoca l'Ufficio di Presidenza, il CDS, la Conferenza locale degli eletti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi, la Consulta dei Presidenti e dei Praticanti e l'Assemblea dei soci; cura i collegamenti tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo Nazionale di cui fa parte; è responsabile di tutti gli adempimenti verso gli Organi Nazionali dell'Associazione; cura le comunicazioni con la Giunta, il Segretario, il Tesoriere Nazionale ed il Coordinatore Regionale; sovrintende a tutte le attività dei componenti del CDS e ne coordina le mansioni; può designare tra i soci, di concerto con il CDS, delegati speciali che lo assistano in determinate attività o mansioni; vigila sulla corretta applicazione dello Statuto e del presente regolamento. Il Presidente promuove ed indirizza l'attività della Sezione secondo le finalità statutarie e le direttive dell'assemblea, attua le deliberazioni del CDS, stabilisce, sentito il CDS, contatti con qualsiasi ente, associazione ed autorità, convoca il CDS e lo presiede.
- 2. L'Ufficio di Presidenza è parte integrante del CDS ed è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere. L'ufficio cura, insieme al Presidente, l'amministrazione dell'Associazione e più specificamente:
- Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività e, in caso di assenza, impedimento o decadenza lo sostituisce fino a nuova elezione;
- Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute presiedute dal Presidente ed effettua la verifica dei poteri per l'esercizio dell'elettorato attivo; è responsabile del funzionamento del sistema di informazione e comunicazione dell'Associazione nonché della regolare tenuta del libro dei verbali; cura, unitamente al Tesoriere, l'aggiornamento dell'elenco dei soci;
- Il Tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità dell'Associazione, riceve le quote e rilascia le relative quietanze necessarie per la verifica dei poteri; redige e mantiene un registro della contabilità, avendo cura di conservare gli eventuali documenti giustificativi; rende il conto al CDS; redige annualmente il rendiconto riferendone in Assemblea.

ART. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE (CDS)

1. il CDS è composto dal Presidente (che lo presiede), da 8 membri (tra i quali uno assume la carica di Vicepresidente, uno di Segretario ed un altro di Tesoriere), da uno o più consiglieri nazionali



(uno per ogni 80 iscritti o frazioni superiori a 40 e cioè: 1° consigliere a 41 iscritti, 2° a 121, 3° a 201, 4° a 281, 5° a 361). Del CDS fanno parte di diritto il past president ed i soci che eventualmente ricoprano la carica di Presidente Nazionale o componente della Giunta Nazionale; tali componenti di diritto hanno egualmente diritto di voto, ma non vengono computati ai fini della validità delle sedute. I membri del CDS, ivi compresi quelli di diritto di voto, decadono dalla carica, previa dichiarazione del CDS, in caso di 3 assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del CDS. Alle adunanze del CDS partecipano senza diritto di voto anche i membri del Collegio dei Probi Viri di Sezione.

- 2. il CDS è convocato dal Presidente, almeno una volta a semestre, su propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti con avviso invito almeno sette giorni prima o, in caso di urgenza, ad horas, è presidente dal Presidente di Sezione ed in mancanza dal Vice Presidente.
- 3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Tutti i componenti hanno diritto di voto.
- 4. Il mandato del componente del CDS ha normalmente durata biennale e segue le norme previste dallo Statuto in relazione alla sessione congressuale. Il CDS decade con il Presidente. Il Consigliere di Sezione che, senza giustificato motivo, si assenti per tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto.
- 5. Il Consiglio:
- a. elegge il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- b. sollecita, coordina ed indirizza le attività della Dissezione; elabora, sviluppa ed aggiorna le direttive politiche dell'Associazione stabilendone l'odg; mantiene i contatti con in C.d.O., le Istituzioni, i gruppi e le Associazioni;
- c. stabilisce l'ammontare della quota annuale che ciascun socio deve versare alla Sezione;
- d. assume, in caso di eccezionale ed inderogabile urgenza, ogni altra deliberazione salvo ratifica dell'Assemblea;
- e. provvede ad adottare le deliberazioni di ammissione di nuovi associati, promuove le manifestazioni dell'associazione, affida incarichi specifici ai propri membri, delega gli associati a particolari compiti, adotta provvedimenti di richiamo, emette decisioni sulle questioni demandategli dallo statuto, dal regolamento e su quelle proposte dagli associati.

ART. 8 - CONFERENZA LOCALE DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE ED ELETTI NELLE ISTITUZIONI E NEGLI ORGANISMI FORENSI

- 1. La Conferenza riunisce gli iscritti alla Sezione che risultano eletti al CNF, ai Consigli degli Ordini, alla Cassa di previdenza forense.
- 2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Sezione che la convoca almeno una volta all'anno.
- 3. Le attività e gli scopi della Conferenza locale coincidono con quelli espletati dalla Conferenza Nazionale e sono indicati dallo Statuto.



ART. 9 - CONSULTA DEI PRESIDENTI DELLA SEZIONE

- 1. La Consulta è composta dagli iscritti alla Sezione che abbiano in passato ricoperto la carica di Presidente della Sezione. Gli ex presidenti della Sezione sono membri di diritto, qualora abbiano confermato al Presidente in carica entro 5 giorni dalla sua elezione, di voler far parte della Consulta.
- 2. I componenti della Consulta decadono qualora non siano più iscritti alla Sezione, ovvero in caso di rinnovo delle cariche per elezioni nella Sezione, nonché al raggiungimento del 45" anno d'età.
- 3. Tale organo ha funzione consultiva del CDS e viene convocato dal Presidente della Sezione qualora occorra affrontare questioni di particolare rilevanza per la vita della Sezione.

ART. 10 – ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea ordinaria si tiene ogni anno, di regola entro il mese di luglio, ed è composta da tutti gli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative annuali, i quali hanno diritto di elettorato attivo e passivo, purché aderenti all'associazione da almeno 3 mesi.
- 2. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente mediante locandine affisse nel Palazzo di Giustizia, nonché avviso a mezzo mail e pubblicato sul sito da comunicarsi ai soci, almeno 15 giorni prima della sua celebrazione.
- 3. L'Assemblea, attraverso il più ampio confronto, determina l'indirizzo politico- programmatico dell'Associazione, stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i percorsi e gli strumenti con i quali raggiungerli. Elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo di Sezione ad esso collegato, a scrutinio segreto.
- 4. In ogni momento possono convocarsi Assemblee straordinarie per deliberare su questioni di preminente interesse per la Sezione, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità su iniziativa del Presidente di Sezione in virtù di richiesta di almeno 1/3 dei componenti del CDS, ovvero su richiesta di almeno 1/5 dei soci effettivi in regola con il versamento delle quote; ad esse si applicano le medesime regole dell'Assemblea ordinaria, ma la convocazione deve essere comunicata con soli 7 giorni di anticipo.
- 5. Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed è validamente costituita con la presenza, alla prima convocazione, di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
- 6. L'assemblea è presidente dal Presidente o dal Vice Presidente oppure, in mancanza, dal Consigliere di Sezione più anziano d'età. L'assemblea può revocare il Presidente ed il Consiglio Direttivo ad esso collegato con mozione di sfiducia che raccolga un quorum di almeno 2/3 degli iscritti soci effettivi.
- 7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti soci effettivi. Per deliberare modifiche del Regolamento di Sezione è necessaria la presenza della

maggioranza assoluta degli iscritti soci effettivi.



ART. 11 – COLLEGIO DEI PROBI VIRI DI SEZIONE

- 1. Organo giurisdizionale e di controllo dell'associazione è il Collegio dei Probi Viri, costituito da tre membri effettivi, è eletto dall'assemblea di Sezione e nomina nel proprio ambito un presidente.
- 2. Il Collegio dura in carica due anni e si rinnova contemporaneamente al CDS. L'elettorato passivo al Collegio dei P.V. si acquisisce dopo tre anni dall'iscrizione alla Sezione.
- 3. Il Collegio dei P.V. viene convocato dal suo Presidente ogni qualvolta ne ricorra la necessità ed in ogni caso i componenti del Collegio partecipano alle adunanze del CDS con mera funzione consultiva. Dopo tre assenze, consecutive ed ingiustificate, dalle riunioni di un membro effettivo, il Collegio ne pronuncia la decadenza. Il Collegio dei PV delibera a maggioranza dei suoi membri effettivi.
- 4. I compiti del Collegio dei PV sono: a) vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, delle cui ultime, in caso di controversia è l'unico interprete; b) giudicare in caso di impugnazione sui provvedimenti di esclusione (espulsione o decadenza) di associati deliberati dal CDS, ai sensi del precedente art. 4, par. 6; c) dirimere le controversie fra gli iscritti aventi rilevanza nei rapporti associativi; d) convocare il CDS in caso di inattività del Presidente di Sezione per oltre un semestre ex art. 7, co.2, e) giudicare il comportamento degli associati ed emettere eventuali provvedimenti disciplinari sulla base delle censure mosse dal CDS.
- 5. L'opposizione ad un provvedimento di esclusione di un associato dovrà pervenire al Presidente del Collegio dei PV entro trenta giorni dalla notifica all'interessato. Il collegio, previa audizione dell'interessato, dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dalla notifica dell'impugnazione.
- 6. Le decisioni del Collegio dei PV sono impugnabili, entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al Collegio nazionale di garanzia.
- 7. La carica di componente del Collegio dei P.V. è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e con la carica di componente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

PARTE TERZA

Adempimenti verso gli Organi Nazionali

ART. 12 - ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE VERSO IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE NAZIONALE

- 1. Entro il 31 Luglio di ogni anno il Presidente di Sezione (art. 6, comma 4, Statuto Nazionale A.I.G.A.):
- a) versa ad AIGA Nazionale la quota associativa per ciascun socio, dandone relativa comunicazione al Tesoriere Nazionale;



b) comunica al Segretario Nazionale l'elenco dei propri Soci tramite apposito modulo, compilato in ogni sua parte.

Gli adempimenti di cui al comma 1 si intendono riferite ai soli soci effettivi e non anche ai soci onorari, benemeriti o sostenitori.

Per socio effettivo si intende qualunque avvocato o praticante avvocato che, liberamente esercente a tempo pieno la professione forense, non abbia compiuto 45 anni di età alla data del voto congressuale (art. 4, comma 2, Statuto Nazionale A.I.G.A.), fermo restando quanto previsto per la sola carica di Delegato al Congresso Ordinario o Straordinario dall'art. 3, comma 4, del Regolamento.

- 2. Entro il 31 Luglio dell'anno di convocazione del Congresso Ordinario o almeno entro 20 giorni prima del voto il Presidente di Sezione esegue i seguenti ulteriori adempimenti (art. 6, comma 4, Statuto Nazionale A.I.G.A.) comunica al Segretario Nazionale:
- la composizione del Consiglio Direttivo di Sezione;
- i nominativi di eventuali Consiglieri Nazionali diversi ed ulteriori al Presidente;
- i nominativi dei Delegati ordinari e supplenti al Congresso eletti in Assemblea di Sezione, allegandone la copia del verbale.
- 3. Entro 5 giorni prima della data di convocazione del Congresso Straordinario il Presidente di Sezione, fermo restando l'obbligo di cui al comma 1, esegue i seguenti adempimenti (art. 6, comma 4, Statuto Nazionale A.I.G.A.):
- comunica al Segretario Nazionale i nominativi dei Delegati ordinari e supplenti al Congresso eletti in Assemblea di Sezione, allegandone la copia del verbale.
- 4. Il mancato adempimento di uno degli obblighi preclude il diritto di voto dell'intera Sezione al Congresso Ordinario e Straordinario nonché ai successivi Consigli Direttivi Nazionali e, in caso di morosità, sino al pagamento del debito o delibera del Consiglio Direttivo Nazionale di cancellazione della Sezione (art. 6, comma 5, Statuto Nazionale A.I.G.A.).

ART. 13- ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL CDS E DEI DELEGATI AL CONGRESSO



- 1. Nel periodo tra l'inizio della sessione congressuale (che si ha con la convocazione del Congresso mediante avviso scritto da comunicarsi alle sezioni almeno 150 gg prima del suo inizio) ed entro il 31 Luglio dell'anno del Congresso Ordinario, la Sezione deve tenere l'assemblea per la elezione diretta del Presidente, del CDS e degli eventuali consiglieri nazionali diversi dal Presidente di Sezione, oltre che dei delegati al Congresso.
- 2. Ai sensi dello Statuto, nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente ovvero della maggioranza dei membri del CDS, si procede al rinnovo dell'intero organigramma di sezione, anche al di fuori della sessione congressuale dandone comunicazione al Segretario nazionale entro 15 gg dalla elezione. Alla prima sessione successiva a tale elezione, si procederà comunque ad ulteriore rinnovo delle cariche nel termine del 31 Luglio in vista della successiva sessione congressuale ordinaria.
- 3. Entro il 31 Luglio dell'anno della convocazione del Congresso ordinario o almeno entro venti giorni prima del voto, il Presidente esegue i seguenti ulteriori adempimenti (art. 6 comma 4 Statuto nazionale AIGA): a) la composizione del Consiglio Direttivo ed i nominativi degli eventuali Consiglieri Nazionali; b) i nominativi dei Delegati al Congresso (nella misura di 1 delegato ogni 10 iscritti o frazione di 10 superiore a 5, oltre al Presidente, quale Delegato di diritto) ed i Supplenti, in numero pari agli effettivi, nominati dalla Assemblea Sezione, allegandone copia del verbale.
- 4. Entro 5 giorni prima della data di convocazione del Congresso Straordinario, il Presidente di sezione, fermo restando l'obbligo di cui al comma 1, esegue i seguenti adempimenti: comunica al Segretario nazionale i nominativi dei Delegati ordinari e supplenti eletti in Assemblea di sezione, allegandone copia del verbale.
- 5. Il mancato adempimento di uno degli obblighi preclude il diritto di voto all'intera Sezione al Congresso Ordinario e Straordinario.

PARTE QUARTA

Elezioni

ART. 14 - ELEZIONI NELL'ASSEMBLEA

- 1. Nel periodo fra l'inizio della sessione congressuale nazionale ed il 31 Luglio dell'anno del Congresso ordinario si tiene l'assemblea di Sezione per l'elezione diretta del Presidente, del Consiglio Direttivo, degli eventuali Consiglieri Nazionali diversi dal Presidente di Sezione e del Collegio dei Probi viri, nonché dei supplenti come specificato al capoverso n°3.
- Nell'ipotesi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente, o di un numero di Consiglieri di sezione superiore al numero dei supplenti, si procede al rinnovo delle cariche della sezione attraverso nuove elezioni.
- 3. L'assemblea elegge, a scrutinio segreto, il Presidente della Sezione, gli 8 consiglieri del CDS e i 3 supplenti al medesimo collegati, nonché gli eventuali consiglieri nazionali, nonché i tre membri componenti effettivi del Collegio dei Probi Viri ed un solo supplente.



- 4. Per esercitare l'elettorato attivo e passivo bisogna essere in regola con il pagamento della quota ed essere iscritti all'associazione da almeno 3 mesi. A parità di preferenze, viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione.
- 5. Il Presidente e, in caso di anticipata cessazione dalla carica, il Vicepresidente -, ove manchino più di 150 giorni alla scadenza naturale del mandato, convoca anticipatamente l'assemblea per le elezioni. Il Presidente provvede allo stesso modo nel caso di anticipata cessazione dalla carica di consigliere nazionale e qualora, in caso di anticipata cessazione del consigliere di sezione, il subentro dei consiglieri supplenti non sia sufficiente ad integrare completamente il CDS.
- 6. Le candidature vanno presentate al Presidente entro il quindicesimo giorno precedente rispetto alla data di celebrazione dell'assemblea elettorale in una lista unitaria comprendente la indicazione di un nominativo candidato alla Presidenza, di 8 nominativi candidati effettivi collegati (e 3 nominativi candidati supplenti) al CDS, nonché dei nominativi degli eventuali consiglieri nazionali cui la sezione ha diritto, oltre l'indicazione dei tre membri candidati effettivi al Collegio dei Probi Viri (e del supplente). I candidati possono presentare la propria candidatura solo in una lista, in caso contrario si intende valida la candidatura indicata nella lista presentata per prima. Sono eletti i componenti della lista che riceve il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio dopo 15 giorni.

ART.15 - ELEZIONE NEL CDS E NEL COLLEGIO DEI PV

Il Presidente, convoca il primo CDS entro 16 giorni dalla sua elezione. In tale seduta, su proposta del Presidente, o su eventuale indicazione dei consiglieri, il CDS nomina i suoi componenti, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Allo stesso modo nomina i componenti della Consulta che abbiano rivestito una carica nel CDS e dichiara la completa composizione della Consulta stessa, del Collegio dei Probi Viri aggregato al CDS provvede a nominare al proprio interno il Presidente.

ART.16 - ELEZIONI NELL'ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DELLA REGIONE

Il Presidente partecipa all'Assemblea convocata, nel primo CDN successivo all'elezione del Presidente Nazionale, dal Presidente della Sezione capoluogo di regione, per eleggere il Coordinatore Regionale.

PARTE QUINTA

Incompatibilità e rotazione degli incarichi

ART.17 - INCOMPATIBILITÀ E ROTAZIONE

1. La carica di Presidente di Sezione dell'Associazione è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dell'Ordine, del CNF, della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, nonché di altre Istituzioni, Organismi ed Associazioni Forensi. La carica di Presidente di Sezione è inoltre incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale per comuni superiori a 15.000 abitanti, di Presidente di Provincia, Assessore o Consigliere Provinciale, di Presidente di Regione, Assessore o Consigliere Regionale, di componente di una delle Camere.



La carica di Presidente di Sezione, di membro di Giunta, di consigliere del CDN (ricoperta non in quanto Presidente di Sezione) può essere mantenuta non oltre il secondo mandato consecutivo.

2. Al fine di favorire la più ampia partecipazione agli organismi forensi istituzionali ed associativi e di rafforzare lo spirito di servizio che deve informare l'attività degli associati, l'Aiga promuove, conformemente all'art.17 dello Statuto, il principio della rotazione degli incarichi. All'uopo, qualunque carica assunta dal socio in organismi forensi istituzionali ed associativi non può essere mantenuta oltre il secondo mandato consecutivo.

ART. 18 - INELEGGIBILITÀ

- 1. Il Presidente, i consiglieri di sezione, i consiglieri nazionali ed i componenti del Collegio dei PV possono essere consecutivamente rieletti alla medesima carica per una sola volta.
- 2. Il socio che abbia ricoperto per due mandati consecutivi la carica di componente del CDS non può essere candidato alla Presidenza di sezione.
- 3. Il socio che abbia ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Sezione, non può riproporre la propria candidatura alla presidenza della Sezione, ovvero come componente del CDS, pertanto la sua candidatura dovrà essere considerata inammissibile.

PARTE SESTA

Norme finali

ART. 19 - NORME FINALI

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'approvazione.
- 2. Per le modifiche occorre la maggioranza dei 2/3 dei presenti all'Assemblea. Possono essere discusse solo le modifiche preventivamente vagliate dal CDS.
- 3. In caso di scioglimento della Sezione, l'Assemblea nomina un liquidatore. Lo scioglimento deve essere deliberato da almeno i 2/3 degli iscritti.